



CHIARIMENTI IN PROGRESS SU

Procedura in economia, per cottimo fiduciario, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 125, del d.lgs 163/2006, finalizzata alla sottoscrizione di un accordo quadro di durata biennale, con un operatore, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 59 del d.lgs 163/2006 e s.m.i., per il servizio di disinfezione, disinfestazione e derattizzazione nelle strutture ed aree di pertinenza della ASL di Pescara”.

Scadenza del termine di presentazione delle offerte: 9 aprile 2015

Scadenza termine per la richiesta di chiarimenti: 27 marzo 2015

CIG 611285792B

1. Premesso che il disciplinare di gara richiede, a pena di esclusione, il possesso obbligatorio delle certificazioni UNI EN ISO 14001: 2004 e SA 8000/2008 da parte di tutte le imprese associate (in caso di partecipazione in forma di costituendo raggruppamento temporaneo di imprese), alla luce dei nuovi orientamenti giurisprudenziali ed in una ottica di coerenza con la normativa comunitaria (vedasi al riguardo la sentenza n.5408 del 23/10/2012 della Quinta sezione del Consiglio di stato), che valutano sempre più l'istituto dell'avvalimento come rispondente ad esigenze di massima partecipazione alla gare di tutti i concorrenti, della possibilità di ricorrere all'utilizzo dell'Istituto stesso per sopperire alla mancanza di possesso, in capo alla azienda scrivente, delle certificazioni UNI EN ISO 14001:2004 e SA 8000/2008

RISPOSTA: SI CONFERMA LA POSSIBILITA' DI AVVALIMENTO ANCHE PER TALE TIPOLOGIA DI REQUISITO, PRECISANDO QUANTO SEGUE:

Qualora la ditta intendesse ricorrere all'istituto dell'avvalimento per i requisiti di capacità economico, finanziario, tecnico - organizzativo dovrà presentare dichiarazione di avvalimento dei requisiti speciali di altro soggetto. In tal caso, l'ausiliato dovrà presentare:

- a) dichiarazione attestante l'avvalimento dei requisiti necessari per la partecipazione alla gara, con specifica indicazione dei requisiti stessi e dell'identità dell'ausiliario;
- b) dichiarazione attestante il possesso dei requisiti soggettivi di cui all'articolo n.38 D.Lgs.163/2006, nonché il possesso dei requisiti tecnici e delle risorse oggetto di avvalimento;
- c) una dichiarazione sottoscritta dall'ausiliario con cui quest'ultimo attesta il possesso dei requisiti soggettivi di cui all'articolo n.38 D.Lgs.163/2006;
- d) una dichiarazione sottoscritta dall'ausiliario con cui quest'ultimo si obbliga verso l'ausiliato e verso la stazione appaltante a mettere a disposizione per tutta la durata dell'appalto le risorse necessarie di cui è carente il concorrente ausiliato;
- e) una dichiarazione sottoscritta dall'ausiliario con cui quest'ultimo attesta di non partecipare alla gara in proprio, o in qualità di associata o consorziata ai sensi dell'art. 34 D.Lgs.163/2006;
- f) originale o copia autentica il contratto in virtù del quale l'ausiliario si obbliga nei confronti del richiedente a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie per tutta la durata dell'appalto, che dovranno esservi descritte analiticamente;
- g) nel caso di avvalimento nei confronti di un'impresa che appartiene al medesimo gruppo in luogo del contratto di cui alla lettera f) l'impresa concorrente può presentare una dichiarazione sostitutiva attestante il legame giuridico ed economico esistente nel gruppo, dal quale discendono i medesimi obblighi di cui alla lettera f).

TUTTA LA DOCUMENTAZIONE RELATIVA ALL'AVVALIMENTO DOVRA' ESSERE INSERITA NEL PLICO CONTENETE LA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA.

2. Partecipando in ATI, ogni singola azienda deve avere i requisiti richiesti oppure è sufficiente che il raggruppamento abbia i requisiti richiesti?

RISPOSTA. IN CASO DI PARTECIPAZIONE IN ATI, OGNI AZIENDA COMPONENTE L'ATI DEVE POSSEDERE I REQUISITI – DI CAPACITÀ GENERALE E SPECIALE (CERTIFICAZIONE DI QUALITÀ UNI EN ISO 9001:2000/2008, UNI EN ISO 14001:2004 E DI CERTIFICAZIONE SA 8000/2008).

QUESTI ULTIMI, IN PARTICOLARE, NON SONO SUSCETTIBILI DI FRAZIONAMENTO, ONDE CIASCUNA IMPRESA DEVE POSSEDERLI PER INTERO.

E', PERALTRO, AMMISSIBILE CHE CIASCUN COMPONENTE L'ATI FACCIA RICORSO ALL'AVVALIMENTO PRENDENDO A PRESTITO CAPACITÀ DI ALTRI CHE SIANO COMPONENTI DEL RAGGRUPPAMENTO O TERZI.

AL RIGUARDO, LA LETTERA DI INVITO VIENE ESPRESSAMENTE INTEGRATA PER PREVEDERE CHE È CONSENTITO CHE UNA STESSA IMPRESA POSSA PRESTARE L'AVVALIMENTO NEI CONFRONTI DI UNA O TUTTE LE IMPRESE COMPONENTI L'ATI, CHE SIANO SPROVVISTE DEL REQUISITO IN ARGOMENTO.

ANCHE IN QUESTO CASO, TUTTAVIA, CIASCUNA IMPRESA COMPONENTE L'ATI CHE FACCIA AFFIDAMENTO SUI REQUISITI DI UN'ALTRA IMPRESA, DEVE PROVARE L'EFFETTIVA DISPONIBILITÀ DELLE RISORSE PRODUCENDO IN GARA UN CONTRATTO DI AVVALIMENTO CONFORME A QUANTO PRESCRITTO DALL'ART. 49, COMMA 2, LETTERA F) DEL D.LGS 163/2006; È AMMISSIBILE LA PREDISPOSIZIONE DI UN UNICO CONTRATTO TRA L'IMPRESA E AUSILIARIA E CIASCUNA E TUTTE LE DITTE COMPONENTI IL RAGGRUPPAMENTO (A FAVORE DELLE QUALI VIENE EFFETTUATO IL PRESTITO DEL REQUISITO), IN CUI RISULTINO ESPRESSAMENTE SPECIFICATI E DETTAGLIATI LE RISORSE E I MEZZI PRESTATI A CIASCUNA DI ESSE.

3. Quesito: In merito ai requisiti di natura tecnica, viene richiesta la certificazione SA 8000. Si può considerare per la partecipazione alla gara una certificazione che comprenda attività legate all'ambiente o attività similari? Nello specifico siamo in possesso del certificato SA 8000 afferente "la progettazione ed erogazione di servizi di pulizia in ambito civile, facchinaggio e servizi di portierato, erogazione di servizi di facchinaggio e relativa logistica a supporto delle attività di farmacia ospedaliera".

Tutto ciò un ossequio al principio che una certificazione non copre il prodotto realizzato o il servizio reso, ma attesta semplicemente che l'imprenditore opera in conformità a specifici standard internazionali per quanto attiene alla veridicità e all'etica della società partecipante.

RISPOSTA: IL CAPITOLATO DI GARA, NEL RICHIEDERE " IL POSSESSO OBBLIGATORIO DELLE CERTIFICAZIONI UNI EN ISO 9001:2000/2008, UNI EN ISO 14001:2004 E DI CERTIFICAZIONE SA 8000/2008, CON VERIFICA ALMENO ANNUALE DEL LORO MANTENIMENTO.", NULL'ALTRO PRESCRIVE.

4. Relativamente al documento: "Allegato 1", Nell'oggetto (pag.1 – 3°/4° rigo) figura relativamente al servizio, la dicitura "MESSA A DISPOSIZIONE E GESTIONE DI UNA STRUTTURA DA ADIBIRE A CANILE SANITARIO". Trattandosi di una istanza di

partecipazione alla gara e l'oggetto è sbagliato, si possono apportare correzioni o ritenete necessario correggere il documento?

RISPOSTA: COSTITUISCE REFUSO ED IL DOCUMENTO SARA' RIPUBBLICATO.

5. Alla pag. 2 – si chiede: specificare se l'impresa è un “grande contribuente”, non abbiamo ben chiaro il senso della richiesta, è possibile avere delucidazioni in merito?

RISPOSTA: LA MACROTIPOLOGIA DEI "GRANDI CONTRIBUENTI" COMPRENDE I CONTRIBUENTI CON VOLUME D'AFFARI, RICAVI O COMPENSI SUPERIORI A CENTO MILIONI DI EURO. TALE INFORMAZIONE ASSUME RILEVANZA NON ESCLUDENTE, AI FINI DEI REQUISITI DI CAPACITA' SPECIALE, DI CUI ALL'ART. 41 DEL D.LGS 163/2006.

6. Alla pag. 7 viene richiesto l'indirizzo dell'Amministrazione Provinciale competente, trattasi di un refuso o la richiesta è finalizzata ad un qualcosa di interesse ed annesso alla gara?

RISPOSTA: ASSUME RILIEVO AI FINI DEL CONTROLLO SUL REQUISITO DI CUI ALL'ART. 17 DELLA LEGGE 12.03.1999 N. 68.

7. Al punto 13, sempre della stessa pagina (7) si richiede la dichiarazione(.....) che nei confronti della ditta (.....) non risulta l'iscrizione nel casellario informatico (.....) per aver presentato falsa dichiarazione o documentazione ai fini del rilascio dell'attestazione SOA. La nostra azienda, per tipologia di attività non è assoggettata ad attestazione SOA. Trattasi di un errore di trascrizione?

RISPOSTA: NO. ALCUNE DITTE POSSEGGONO TALE ISCRIZIONE

8. Al punto 31- condizioni specifiche del presente appalto: riteniamo che nessuna delle 3 condizioni indicate o richieste abbiano un nesso con i servizi di igiene ambientale (derattizzazione, disinfestazione, disinfezione, ecc.). A riguardo, cosa dobbiamo dichiarare? O trattasi di richieste indicate per altre tipologie di gara?

RISPOSTA: TALE PUNTO COSTITUISCE REFUSO ED IL DOCUMENTO SARA' RIPUBBLICATO.

9. Pag. 20 – Allegato B : scheda di rilevazione dati per acquisizione D.U.R.C. – nell'oggetto del contratto è indicata una procedura diversa rispetto a quella per cui dovremmo partecipare. Anche per questo documento si chiede se la correzione la possiamo apportare noi o verrà sostituito con uno corretto.

RISPOSTA: TALE PUNTO COSTITUISCE REFUSO ED IL DOCUMENTO SARA' RIPUBBLICATO.

10. Relativamente al Capitolato Speciale / Disciplinare di gara:

- Alla pagina 1 , nella parte relativa all'importo posto a ribasso (5° rigo dopo la premessa) si riporta che gli oneri per la sicurezza, inclusi all'importo a base di gara sono pari ad €. 205,00. Al rigo 13 della pagina 2 è riportato che “trattandosi di fornitura che non comporta rischi da interferenza, gli oneri della sicurezza sono stimati pari a zero euro. A quale affermazione ci si deve attenere?

RISPOSTA: COME RISULTA DAL DUVRI PUBBLICATO, GLI ONERI DELLA SICUREZZA SONO PARI AD € 205,00.

- Sempre alla pagina 1 del suddetto documento, si legge: “l'accordo quadro non fissa i quantitativi di prestazioni (numero interventi) – che restano dipendenti esclusivamente dalle esigenze delle strutture sanitarie utilizzatrici (.....) . successivamente da pag. 28 e seguenti al punto 25) modalità di effettuazione degli interventi, si riporta per ciascuna struttura dell'Ente il piano dei servizi, per il quale si dovrà in caso di aggiudicazione, presentare entro 10 gg. Dalla sottoscrizione del contratto, pena la risoluzione, il calendario degli interventi. Si consideri anche che l'organizzazione del servizio/ piano programmatico e tempi di intervento, sono assoggettati ad attribuzione di punteggio. A tal proposito si chiede come dobbiamo interpretare le due versioni.

RISPOSTA: IL PIANO DI INTERVENTI – RIPORTATO PURE NELLO SCHEMA DI OFFERTA ECONOMICA SU BASE ANNUALE , CORRISPONDE ALLA BASE D'ASTA PREFISSATA (€ 90.000,00, IVA ESCLUSA), SOGGETTA A RIBASSO.

CON L'AGGIUDICATARIO SARA' SOTTOSCRITTO UN ACCORDO DI VALORE, IN OGNI CASO, PARI AD € 200.000,00 EURO (IVA ESCLUSA) E L'OPERATORE ECONOMICO, CON LA SOTTOSCRIZIONE DELL'ACCORDO QUADRO, SI IMPEGNA AD ACCETTARE TALI ORDINATIVI ALLE CONDIZIONI ECONOMICHE E CONTRATTUALI STABILITE, SINO ALLA CONCORRENZA DEL VALORE SOPRA RIPORTATO, FERMO RESTANDO CHE L'AMMINISTRAZIONE, TUTTAVIA, NON ASSUME ALCUN IMPEGNO A RAGGIUNGERE TALE IMPORTO NÉ A RAGGIUNGERE ALCUN VALORE MINIMO.

- Alla pagina 5, nella parte relativa alle modalità di presentazione del plico di gara, nella parte dove si descrive la dicitura sulla parte esterna, erroneamente è indicato “Messa a disposizione e gestione del canile sanitario”. A tal proposito Le chiediamo quale debba essere l’esatta dicitura da riportare sui plichi.

RISPOSTA. LA DICITURA CORRETTA E’ “SERVIZIO DI DISINFEZIONE, DISINFESTAZIONE E DERATTIZZAZIONE”. IL CAPITOLATO SARA’ RIPUBBLICATO.

- Garanzie: per quanto concerne le garanzie da presentare sono 2? Ovvero una dell’importo di € 4.000 ed una di € 200,00? La fidejussione relativa ai casi di cui all’art. 39, può essere anche assicurativa o solo ed esclusivamente bancaria o tramite assegno circolare?

RISPOSTA. IL PUNTO 6 DEL DISCIPLINARE (BUSTA AMMINISTRATIVA) VIENE ELIMINATO E CONSEGUENTEMENTE, RETTIFICATO IL PUNTO 4.

POTRA’ ESSERE PRESENTATA UNA FIDEJUSSIONE, BANCARIA O ASSICURATIVA, DI VALORE PARI AD € 4.000,00, SALVO DIMIDIAZIONE), CHE RIPORTI ESPRESSAMENTE LA COPERTURA DELLA SANZIONE DI CUI ALL’ART. 39 DEL DL 90/2014. IL CAPITOLATO SARA’ RIPUBBLICATO.

11. Dal momento che viene richiesto l’allegazione del capitolato speciale firmato per accettazione, viste le incongruenze riscontrate, ne verrà pubblicato uno modificato o deve essere consegnato quello attuale con allegati i vostri chiarimenti?

RISPOSTA. IL CAPITOLATO SARA’ RIPUBBLICATO, E DOVRANNO ESSERE RESTITUITI, INSIEME AD ESSO, ANCHE L’ULTIMO FILE DI CHIARIMENTI.

12. All’articolo 1 del capitolato speciale – parte tecnica (pag. 22), viene indicata quale durata del rapporto contrattuale, una periodicità di trentasei mesi a decorrere dalla data di stipula del contratto. Trattasi di un errore di trascrizione? In precedenza si indicava come durata del contratto una periodicità biennale salvo proroga o fino ad esaurimento dell’importo di € 200.000 + IVA

RISPOSTA. SI CONFERMA LA DURATA BIENNALE.

13. A pag. 23 viene indicato che gli orari degli interventi devono essere concordati con le strutture della ASL , ma che generalmente devono essere pomeridiani. Sicuramente dove ci

sono i disinfettori o i manutentori, il problema non si pone, ma nei presidi ed i distretti che spesso il pomeriggio restano chiusi, chi provvede ad aprire ed a presenziare alle operazioni?

RISPOSTA. TALE ASPETTO SARA' DEFINITO CON L'AGGIUDICATARIO, PRIMA DELL'AVVIO DELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO.

14. A pag. 25 (prime 3 righe) non ci è chiaro cosa realmente la ditta dovrebbe garantire.

RISPOSTA. DOVRA' ESSERE GARANTITO QUANTO RAPPRESENTATO NELL'ARTICOLO 2.1, PUNTO 5, ALINEE 1, 2 E 3, OVVERO:

- “ **prevenire l'insorgenza dell'evento dannoso, attraverso un periodico controllo dei luoghi maggiormente a rischio ed attraverso interventi mirati ad impedire il nascere dell'infestazione, anche mediante opere di bonifica dei siti, concordate con la SOC Logistica Economato**
- **usare prodotti che diano la massima garanzia in termini di sicurezza nei confronti dell'uomo.**
- **i prodotti usati devono rispondere a quanto previsto dalla normativa vigente.....”**

15. cosa si intende per programmi di autocontrollo Haccp previsti dal decreto legislativo n. 157/97 e complementari (pag 8 punto E disciplinare di gara)?

Ho controllato la normativa di riferimento di riferimento, ma non ho riscontrato attinenze con le attività da me svolte.

RISPOSTA. CI SCUSIAMO PER IL REFUSO: IL RIFERIMENTO CORRETTO E' AL D.LGS 155/1997.

16) in merito alla appendice del cromo programma (richiesta a pagina 8 punto b) "appendice dedicata alle aree di servizio soggette alla normativa Haccp per tutti i servizi richiesti dal presente capitolato" non riesco a comprendere di quali aree si tratti considerando che la normativa Haccp riguarda la prevenzione da svolgere in aree adibite alla manipolazione di sostanze alimentari.

RISPOSTA: SI TRATTA DEI VARI PUNTI IN CUI IL PERICOLO PER LA SALUBRITÀ DEGLI ALIMENTI PUÒ DIVENIRE CONCRETO. GENERALMENTE I PUNTI PIÙ IMPORTANTI RIGUARDANO LE AREE A PIÙ DIRETTO CONTATTO CON LE ZONE DI RICEVIMENTO MERCI ALIMENTARI, PREPARAZIONE PASTI, SOMMINISTRAZIONE ALIMENTI.

17) a pagina 24 paragrafo 2.1 lettera c, viene richiesto di indicare un responsabile tecnico di fiducia dipendente della ditta ed unico referente della medesima. Tale figura deve essere necessariamente un dipendente oppure può essere incarnata anche dal titolare della ditta che altresì svolge anche i servizi. Io sono il titolare della mia ditta individuale, rivesto la funzione di direttore tecnico e di referente unico, ma al contempo svolgo anche i servizi(sebbene titolare) .

Secondo il capitolato speciale posso essere indicato come responsabile tecnico di fiducia e come referente unico anche se non sono un dipendente?

RISPOSTA NULLA OSTA.

18. Il presente quesito pur essendo stato già oggetto di chiarimenti, alla scrivente non risulta ben chiaro la ratio che disciplina l' "Accordo Quadro" con l'obbligo di rispettare e programmare un ben determinato numero di interventi, oltremodo quando detta programmazione diventa anche oggetto di valutazione del Progetto Tecnico, delle due una o

"L 'accordo quadro non fissa i quantitativi di prestazioni (numero interventi) - che restano dipendenti esclusivamente dalle esigenze delle strutture sanitarie utilizzatrici"(da pag. 1 del Disciplinare di gara) oppure

"25} Modalità di effettuazione degli interventi preventivi - La ditta aggiudicataria dovrà produrre al Servizio Aziendale Disinfezioni, entro il termine perentorio di dieci giorni dalla sottoscrizione del contratto, pena la sua risoluzione, il calendario degli interventi e dei trattamenti da eseguire, redatto previa mappatura dei luoghi e delle strutture oggetto dell'appalto, sulla base di quanto di seguito stabilito:

Presidio Ospedaliero di Pescara

Derattizzazioni

n. 10 interventi ordinari annui- da [ebbraio a novembre con cadenza mensile; ..ecc..... " (pagg. 28- 29- 30- 31 del Capitolato Speciale)

Pertanto si chiede quale delle due interpretazioni che seguono è quella esatta:

o gli interventi e trattamenti vengono richiesti di volta in volta sino alla concorrenza dell' importo stabilito;

oppure gli "interventi annui ordinari" stabiliti da Capitolato Speciale sono inderogabili, mentre quelli "aggiuntivi d'emergenza" ed eventuali "altri" entrambi a richiesta della Stazione Appaltante sono effettuabili sino ad eventuale raggiungimento del budget economico stabilito .

RISPOSTA: SI CONFERMA CHE "INTERVENTI ANNUI ORDINARI" STABILITI DA CAPITOLATO SPECIALE SONO INDEROGABILI, MENTRE QUELLI "AGGIUNTIVI D'EMERGENZA" ED EVENTUALI "ALTRI" ENTRAMBI A RICHIESTA DELLA STAZIONE APPALTANTE SONO EFFETTUABILI SINO AD EVENTUALE RAGGIUNGIMENTO DEL BAGET ECONOMICO STABILITO .

19. Il Capitolato Speciale a pag. 25 riporta :

"La ditta è tenuta, a norma della legislazione vigente in materia, a: omissis

Omissisassumere il personale nel rispetto delle vigenti leggi di lavoro e dei contratti collettivi nazionali;"Premesso che il C.C.N.L. del settore applicato è il "imprese di pulizia e servizi integrati /multiservizi", che detto Contratto di Lavoro prevede all'art. 4 la clausola sociale, ovvero in caso di cambio d'appalto, che la ditta subentrante assuma il personale della ditta uscente, nel caso A (in caso di analogo appalto) alle stesse condizioni economiche e contrattuali già in essere per l'espletamento dell'appalto, nel caso B (in caso di appalto con condizioni diverse) comunque ad assumere il personale della ditta uscente, anche se con condizioni contrattuali ed economiche diverse .

Tanto premesso, si chiede, al fine di rispettare quanto da Voi richiesto, ovvero : "assumere il personale nel rispetto delle vigenti leggi di lavoro e dei contratti collettivi nazionali :

1. Il servizio di cui trattasi è già oggetto di appalto? se si :
2. L'appalto è analogo al precedente o vi sono diverse condizioni (tipologia di trattamenti, numero di interventi, superfici diverse, ecc.)?
3. Di conoscere l'elenco numerico degli operai impiegati nell'appalto, distinto per il loro livello di inquadramento , il loro esclusivo monte ore settimanale di assunzione dedicato all'appalto (detta ultima informazione viene richiesta in questo modo perché solitamente le imprese del settore impiegano il loro personale in modo promiscuo e non esclusivo su un determinato appalto, il che determina una non congrua valutazione dell'appalto stesso) .

RISPOSTA: AL FINE DI GARANTIRE LA PAR CONDICIO, NEL CAPITOLATO (PAG. 4) VIENE INSERITA LA SEGUENTE CLAUSOLA:

CLAUSOLA SOCIALE

L'appaltatore subentrante, al fine di assicurare la continuità assistenziale, ha l'obbligo di avvalersi prioritariamente degli operatori già operanti con gli appaltatori eventualmente uscenti , a condizione

che il loro numero e la loro qualifica siano armonizzabili con l'organizzazione d'impresa prescelta dagli appaltatori subentranti.

A TAL FINE, SI COMUNICA CHE:

1. Il servizio di cui trattasi è già oggetto di appalto.
2. L'appalto è analogo al precedente.
3. Si fa riserva di trasmettere l'elenco numerico degli operai impiegati nell'appalto, distinto per il loro livello di inquadramento, il loro monte ore settimanale contrattuale di ciascuno, dedicato all'appalto, SE E NON APPENA COMUNICATO DALLA ATTUALE DITTA APPALTARICE.

19. Il disciplinare digara a pag. 12 riporta:

"2. Il punteggio relativo al prezzo sarà assegnato come segue:

30 punti verranno attribuiti all'offerta con il ribasso più alto, per le altre offerte sarà applicato lo seguente formula :

∴ Po (dove $R_o \leq R_m$) = $30 \cdot 15 \cdot \frac{R_o}{R_m}$

∴ Po (dove $R_o > R_m$) = $30 \cdot [15 + [(1-15) \cdot (R_o - R_m) / (R_{max} - R_m)]]$ dove:

Po = punteggio relativo al prezzo attribuito

all'offerta (a) Ra = ribasso dell'offerta (a)

Rm = medio aritmetico dei valori dei ribassi offerti

Rmax = ribasso massimo offerto"

Nelle due formule è indicato correttamente il fattore "X" il cui valore però non è riportato da nessuna parte.

Certamente si sarà trattato di una distrazione non voluta; perché, come è ben noto, affinché vi sia trasparenza, le ditte partecipanti devono conoscere in precedenza il valore di detto Fattore, perché da esso dipende il gap tra le varie offerte.

RISPOSTA: TRATTASI DI MERO REFUSO. IL VALORE DELLA X = 0,90.

20. Dovendo applicare la clausola sociale in merito alla assunzione degli operatori della ditta uscente, nella elaborazione del progetto tecnico circa il capitolo dedicato al personale (esperienze,

qualifica, percorso professionale...) cosa dovremmo indicare? La Vs stazione appaltante cosa valuterà e come saranno attribuiti i 10 punti relativi al progetto del personale?

RISPOSTA: IN SEDE DI VALUTAZIONE DELLE OFFERTE, LE DITTE NON POTRANNO FARE RIFERIMENTO A PERSONALE DI CUI NON DISPONGONO E, QUINDI, NESSUN CONDIZIONAMENTO ARRECHERA', IN TALE FASE, LA CLAUSOLA SOCIALE.

21.Circa la Vs recente pubblicazione inerente informazioni sui sopralluoghi, non si capisce se l'attestato di sopralluogo sarà unico a firma del Vs responsabile, il Sig. Garofalo, oppure se gli attestati saranno multipli a firma dei vari responsabili dei vari distretti.

RISPOSTA: GLI ATTESTATI POTRANNO ESSER SOTTOSCRITTI DAGLI OPERATORI ASL, PRESENTI NEI DISTRETTI INTERESSATI

F. to Il Direttore della UOC ABS
Tiziana Petrella